

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/09216

Del: 02/12/2022

Esecutivo Da: 02/12/2022

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

AQ0759/2022, "Accordo quadro per lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (scuole volano) - interventi per spostamento scuole" - Codice Opera 220522 - C.U.P. H19I22000950004 - CUI L01307110484202200194 - CIG 9522217E0A - Approvazione aggiornamento elaborati progettuali e determinazione a contrarre

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 565/2022 del 22 novembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo AQ0759/2022, denominato "Accordo quadro per lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (scuole volano) - interventi

per spostamento scuole” - Codice Opera 220522 - C.U.P. H19I22000950004, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Programmazione interventi - Scuole, biblioteche, ludoteche, centri civici ed altri immobili del quartiere 4, finanziato a mutuo mutuo da assumere nell’esercizio 2022 sul CAP-E 54600 e sul CAP-U 52425 per interventi destinati all’istruzione media e ammontante a complessivi € 500.000,00, articolati come dal quadro economico di spesa qui di seguito:

AQ0759/2022	
<p>“Accordo quadro per lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (scuole volano) - interventi per spostamento scuole”</p> <p>Codice Opera 220522</p> <p>C.U.P. H19I22000950004 – CUI L01307110484202200194</p>	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 419.125,00
Oneri della sicurezza	€ 18.375,00
IMPORTO A BASE D’ASTA	€ 437.500,00
I.V.A. su lavori 10%	€ 43.750,00
Lavori + oneri + IVA 10%	€ 481.250,00
Incentivo (80% di 1,90%)	€ 6.650,00
Incentivo (20% di 1,90%)	€ 1.662,50
Imprevisti	€ 3.015,50
Spese tecniche	€ 7.422,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 500.000,00

Considerato che, al fine di poter dare avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento in questione, è opportuno procedere alla riapprovazione del capitolato speciale d’appalto in considerazione della necessità di aggiungere alla categoria prevalente OS18A la categoria scorporabile OG01;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra, approvare il Capitolato Speciale d’Appalto del progetto AQ0759/2022 in oggetto, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, CUI L01307110484202200194;
- il relativo CIG è 9522217E0A;
- la spesa complessiva dell'intervento, di € **500.000,00**, è finanziata a mutuo da assumere come da codice opera 220522;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. n. 50/2016;
- i lavori ricadono nelle seguenti categorie, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto:
 - prevalente OS18-A, "Componenti strutturali in acciaio", per € 392.437,50 (di cui € 16.482,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), subappaltabile nei limiti del 50%
 - scorporabile OG01, "Edifici civili e industriali", per € 45.062,50 (di cui € 1.892,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), interamente subappaltabile;

Richiamati:

- l'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Visto l'art. 1, co. 2, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, individuati

mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Visto, altresì, l'art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), che stabilisce che per gli affidamenti di cui al comma 2, lett. b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2, 2bis e 2ter, d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Tenuto conto che l'art. 40 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto pertanto che la procedura negoziata in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

Ritenuto altresì di dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale contenente anche i risultati della procedura di affidamento, compresa l'indicazione dei soggetti invitati;

Richiamate:

- le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “ *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, in conformità alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze;

Vista la proposta del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Pietro Geroni, conservata agli atti dell'ufficio, e ritenuto pertanto di stabilire, con il presente atto, che:

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo *ex art.* 1, co. 3, d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020;

- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 5 (cinque) operatori economici individuati a cura di quest'Amministrazione;

- le offerte dovranno pervenire entro 5 giorni dall'invito;

- si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

- ai sensi dell'art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà a valutare, ad opera del RUP, la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo il citato articolo;

- riservarsi la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, inoltre, che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, co. 12, d.lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, anche dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ossia OS18-A, classificazione II (non è possibile il ricorso all'avvalimento), e, quanto alla categoria OG01, trattandosi di SOA inferiore al 10% del valore dell'appalto e di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, DPR n. 207/2010. Oppure, nel caso il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OG01, ha l'obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di subappalto (cd. Subappalto qualificante) delle lavorazioni inerenti a tale categoria. Tale dichiarazione dovrà essere resa nel DGUE, nonché nella modulistica relativa alle dichiarazioni integrative;

- l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 94 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione Servizi Tecnici, così come la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente e fino alla quota del 100 per cento per la categoria scorporabile, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664, co. 1, c.c., in materia di revisione dei prezzi; difatti, si procederà alla

revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;

- ex art. 29 D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, in deroga all'art. 106, co. 1, lett. a), quarto periodo, d.lgs. n. 106/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso;
- ai sensi dell'art. 113 *bis* d.lgs. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, allegata al presente provvedimento, relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, ex art. 42 d.lgs. n. 50/2016, rilasciata dal RUP dell'intervento per l'adozione del presente atto;

Dato atto che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono in originale firmati digitalmente o sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- l'art.107 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il capitolato speciale d'appalto di cui al progetto AQ0759/2022, denominato "Accordo quadro per lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (scuole volano) - interventi per spostamento scuole" - Codice Opera 220522 - C.U.P. H19I22000950004, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto denominato "Accordo quadro per lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (scuole volano) - interventi per spostamento scuole" - Codice Opera 220522, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

3. di dare atto che:

- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
- il CIG dell'intervento in questione è 9522217E0A;
- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione Servizi Tecnici, così come la successiva stipula del contratto;
- la spesa complessiva di € **500.000,00** è finanziata a mutuo come da codice opera 220522;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pietro Geroni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. n. 50/2016;

ALLEGATI INTEGRANTI

02 CSA AQ-os18a-rev1_signed.pdf - 93e1a193beaa83dfe10e53a90785dbd4e8b78ee2c0b8e1fa18085324a1ba8c67

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Pietro Geroni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.